



AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI ISERNIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI

<i>Isernia Comune Capofila Bagnoli del Trigno</i>	<i>Miranda</i>
<i>Cantalupo</i>	<i>Monteroduni</i>
<i>Carpinone</i>	<i>Pesche</i>
<i>Castelpetroso</i>	<i>Pescolanciano</i>
<i>Castelpizzuto</i>	<i>Pettoranello del Molise</i>
<i>Chiauci</i>	<i>Roccamandolfi</i>
<i>Civitanova del Sannio</i>	<i>Roccasicura</i>
<i>Forlì del Sannio</i>	<i>Sant' Agapito</i>
<i>Frosolone</i>	<i>Sant' Elena Sannita</i>
<i>Longano</i>	<i>Santa Maria del Molise</i>
<i>Macchia di Isernia</i>	<i>Sessano del Molise</i>
<i>Macchiagodena</i>	<i>ASREM - Distretto Sanitario di Isernia</i>
	<i>Provincia Di Isernia</i>

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina l'attività e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci, la formazione e l'esecuzione degli atti del Comitato dei Sindaci, Organo collegiale dell'Ambito Territoriale di Isernia, istituito dalla Regione Molise con il Piano Sociale Regionale 2009 / 2011, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 148 del 28 aprile 2009.

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci o loro delegati, di tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Isernia (Comune di: **Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forli del Sannio, Frosolone, Longano, Macchia di Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant' Agapito, Sant' Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise**), dal Presidente della Provincia o suo delegato e dal Direttore del Distretto Sanitario di Isernia, o suo delegato.

2. I Sindaci dei Comuni e il Presidente della Provincia, subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato elettorale. Il Sindaco del Comune capofila procederà alla convocazione del Comitato dei Sindaci entro due mesi dalle elezioni amministrative.

3. Al Comitato dei Sindaci potrà partecipare ai lavori, senza diritto al voto, il Dirigente comunale alle Politiche sociali, o suo delegato, in rappresentanza di ogni Comune ricadente nell'ambito territoriale di Isernia.

Art. 3 – Presidenza

1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila, o da Suo delegato. In caso di impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal Vice Presidente eletto dal Comitato dei Sindaci.

2. Per la carica di Presidente e di Vice Presidente non sono previsti gettoni di presenza.

3. Al Presidente, o in sua assenza, al Vice Presidente spettano i seguenti compiti:

- Rappresentare istituzionalmente l'Ambito Territoriale,
- Convocare il Comitato dei Sindaci;
- Stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- Presiedere le sedute e coordinarne i lavori.

Art. 4 – Sede

1. Il Comitato dei Sindaci avrà sede presso l'Ente capofila. Le riunioni del Comitato potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito territoriale. La sede operativa per lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative è individuata presso il Comune capofila.

Art. 5 – Funzioni

1. Il Comitato dei Sindaci, soggetto politico istituzionale di riferimento dell'Ambito Territoriale, è l'organo chiamato a svolgere tutte le funzioni di cui al

cap. 2.2 delle *Linee guida per la stesura dei Piani sociali di Zona*, approvate con deliberazione di G.R. n. 270 del 29.06.09, e al cap.4.3.1 del Piano Sociale Regionale 2009 / 2011, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 148 del 28 aprile 2009.

2. Di ogni riunione del Comitato sarà redatto Verbale di deliberazione, in originale e più copie, e sarà ratificato nella riunione successiva dai partecipanti alla riunione.

Art. 6 – Sedute

1. Le sedute del Comitato dei Sindaci non sono pubbliche, salvo decisioni del Comitato stesso.

2. Il Comitato si riunisce periodicamente, secondo l'ordine del giorno di convocazione prestabilito, su invito del Presidente o su richiesta di almeno cinque componenti il Comitato, con un preavviso di almeno cinque giorni (secondo le modalità di cui all'art. 11).

3. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere disposta anche il giorno precedente, mediante mezzo idoneo, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti dell'o.d.g..

4. Alla comunicazione provvede l'Ente capofila.

Art. 7– Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti il Comitato stesso più uno, in seconda convocazione è richiesta invece la presenza di 1/3 dei componenti il Comitato.

2. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice.

3. Ciascun componente ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. È richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per l'approvazione del Piano di Zona, del Bilancio sociale d'Area e per la definizione della Rete dei Servizi sociali, tesa a garantire i *livelli essenziali di assistenza*.

Art. 8 – Ordine dei lavori e dichiarazione verbale

1. L'esame degli argomenti iscritti all'O.d.g. ha luogo seguendo l'ordine predisposto dal Presidente. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno, qualora il Comitato dei Sindaci lo ritenga, a maggioranza semplice, necessario.

2. Al fine di illustrare compiutamente il proprio pensiero rispetto all'argomento in trattazione, ciascun componente può richiedere che le proprie dichiarazioni o osservazioni, siano trascritte integralmente a verbale.

Art. 9 – Assistenza alle sedute

1. Per chiarimenti, specifiche azioni e interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussioni di particolare importanza, alle sedute possono essere chiamati dal Presidente o Vice Presidente, anche su richiesta dei componenti, i Direttori Generali e i Segretari dei Comuni membri, i Dirigenti di tali Enti e/o altri funzionari (*già previsto dall'art. 3, comma 1*).

2. Il Comitato dei Sindaci, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può costituire, per specifiche tematiche o approfondimenti, gruppi di lavoro interni, anche a carattere temporaneo, che elaborino eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso.

Art. 10 – Verbale delle sedute.

1. Il verbale delle sedute è costituito dal processo verbale e dalla raccolta delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Sindaci. Di ogni seduta è redatto apposito atto da comunicare a ciascun componente, da parte della struttura di supporto tecnico amministrativa dal Comitato.

2. In ciascun verbale viene indicato:

- luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
- oggetto degli argomenti esaminati;
- indicazione dei componenti presenti e assenti alla seduta;
- esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'O.D.G., specificando per ognuno di essi i nominativi dei membri del Comitato che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni;
- decisioni di rinvio o ritiro di argomenti dell'O.D.G.;
- le dichiarazioni o osservazioni sulle determinazioni assunte.

3. Il verbale è sottoscritto come stabilito nell'art. 5 e approvato nella seduta successiva.

Art. 11 – Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno

1. Ciascun componente il Comitato potrà richiedere al Presidente l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno, redatti in modo tale da consentire ai singoli membri di individuare con certezza l'argomento da trattare.

2. Le richieste con l'indicazione dell'argomento dovranno pervenire alla struttura di supporto tecnico amministrativa dal comitato nei 5 (cinque) giorni antecedenti, liberi e consecutivi rispetto alla data di convocazione.

3. Qualora la data di convocazione fosse già fissata, gli argomenti, come richiesti verranno inseriti nell'ordine del giorno dalla prima seduta utile.

Art. 12 – Esecuzione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci verranno trasmesse, per gli adempimenti consequenziali, all'Ufficio di Piano, ai singoli Comuni, alla ASREM, alla Provincia e alla Regione.